



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
ALLEGATO A21: AUTORIZZAZIONE
INERENTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI

IMPIANTO CLORO SODA DI PRIOLO GARGALLO

REPUBBLICA ITALIANA



Regione siciliana
P R E S I D E N Z A

Il Commissario delegato
per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque
O.P.C.M. n° 2985 del 31 maggio 1999

Area 3 Prot n° 16981 A3

del 13 NOV. 2002

OGGETTO: Notifica dell'Ordinanza Commissariale n.985 del 11/11/2002.


→ Alla Soc. ENICHEM S.P.A.
Friolo Garcallo Casella Postale 173

Al Comune di
Friolo Garcallo

Alle Amministrazione Provinciale di
Siracusa

Emittenti Priore
Ricevuto/Dir. N
Prot. 12/11102
Data

Si notifica a tutti gli effetti l'Ordinanza Commissariale n. 985 del 11/11/2002 con la quale è stato concesso alla Società in indirizzo il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97.



Vista Listanza n. 35/02 del 20/03/02 della Soc. Enichem S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) e stabilimento industriale in Priolo Gargallo, assunta al protocollo di questa Struttura Commissariale al n. 4055 del 26/03/2002, con la quale si richiede il rinnovo del D.A. n. 452/18 del 17/07/1997;

Vista la polizza fidejussoria n. 7657 del 20.02.1992 stipulata con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, sede di Milano valevole fino al 31/12/2002;

Visto Il verbale di sopralluogo del 22/10/2002, eseguito dalla Provincia Regionale di Siracusa, dal quale risulta che "non sono state apportate modifiche all'impianto che abbiano variato le condizioni di cui al D.A. 369/18 del 11/06/93";

Ritenuto di poter procedere al rilascio del rinnovo ai sensi dell' art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97 anche più restrittive;

Per quanto sopra espresso:

CRDINA

- Art.1 Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n.22/97 è concesso alla Soc. Enichem S.p.A. con sede legale a Milano e stabilimento in Priolo Gargallo, il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con D.A. 452/18 del 17 luglio 1997, al deposito preliminare del rifiuto pericoloso identificato con il codice CER 060404* (rifiuti contenenti mercurio) provenienti dall'impianto "socroda".
- La presente ordinanza ha validità cinque anni a decorrere dal 18 luglio 2002.
- Entro 180 giorni dalla scadenza della presente Ordinanza la ditta potrà presentare domanda di rinnovo a questa Amministrazione, che si determinerà prima della scadenza della stessa.
- L'impianto dovrà sempre mantenere le caratteristiche di conformità alle prescrizioni ed agli elaborati approvati con il D.A. n. 369/18 del 11.06.1993.
- In particolare si precisa che:
- La quantità max di rifiuti stoccabili in un anno è di 2000 mc.
 - I rifiuti non possono essere stoccati per un periodo superiore a mesi 6 (sei).
- È vietato lo stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi.
- Art.2 La Società, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n.22/97 e del D.P.C.M. 31.03.1999, di approvazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale, dovrà comunicare alla Camera di Commercio competente per territorio, secondo le modalità previste dalla L.n.70 del 1994 entro il 30 di aprile di ogni anno, il quantitativo di rifiuti smaltiti nel corso dell'anno solare precedente.
- La Società dovrà tenere presso la sede dell'impianto apposito registro di carico e scarico regolatamente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.22/97 ed al D.M. n. 148 del 01.04.1998.
- Art.3 La Società è obbligata al rinnovo delle garanzie fidejussorie citate in premessa per tutta la durata della presente Ordinanza nonchè al loro aggiornamento agli indici ISTAT, così come previsto dal D.A. n. 138 del 19/04/86.
- Art.5 Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti pericolosità o danno all'attività esercitata ovvero nei casi di accertata violazione di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento;
- Art.7 la Provincia Regionale di Siracusa ed il Comune di Priolo Gargallo effettueranno con periodicità almeno semestrale, attività di controllo e vigilanza di propria competenza;
- Art.8 Il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle altre norme in materia di rifiuti e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- Art.9 Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello statuto siciliano.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

Palermo, il 11 NOV. 2002

REPUBBLICA ITALIANA



Regione siciliana
P R E S I D E N Z A

Il Commissario delegato
per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque
O.P.C.M. n.º 2983 del 31 maggio 1999

Il Commissario delegato
On. Dott Salvatore Cuffaro

Il Vice Commissario
Avv. Felice Crosta

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
l'O.P.C.M. n. 2983 del 31-05-1999 e le successive modifiche ed integrazioni di cui alle OO.P.C.M. n. 3048 del 31-03-2000, n. 3072 del 21-07-2000, n. 3136 del 25-05-2001 e n. 3190 del 22-03-2002,

Vista l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione Siciliana n. 641 del 23-07-2001, con la quale è stato nominato il Vice Commissario con le competenze riguardanti il Commissario Delegato e tutte le attribuzioni amministrative connesse scaturenti dall'attuazione delle precette ordinanze di protezione civile;

Visto in particolare l'art. 9 comma 1, dell'Ordinanza n. 2983 del 31-05-1999, integrata dall'art. 4 comma 16 dell'Ordinanza n. 3136 del 25-05-2001, in cui si avvinca che il Commissario Delegato-Presidente della Regione Siciliana, provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio delle

Vista impianti di recupero e smaltimento ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97, il decreto legislativo 05-02-1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/155/CEE sui rifiuti, 91/676/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e le modifiche ad esso apportate dal d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge n. 426/98;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 a successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;

Considerato che l'art. 59 del sopraccitato d.lgs. n. 22/97, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme accitate in attuazione del citato decreto legislativo;

Istiti i codici C.E.R. allegati al d.lgs. 22/97 ed i codici dell'alenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CEE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CEE e 2001/573/CEE

Vista l'Ordinanza Commissariale 7 Dicembre 2001 che approva il piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

La Legge n. 70 del 25 gennaio 1994 recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale;

Visto il D.M. n. 148 del 01 Aprile 1998 relativo all'approvazione degli adempimenti in materia di rifiuti;

Visto il D.M. n. 145 del 01 Aprile 1998 di definizione del modello di registro di carica/scarico dei rifiuti;

Visto il D.P.C.M. del 31 marzo 1999 di sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale;

Visto il D.A. n. 369/18 del 11/06/1993, con il quale l'Assessorato Regione Territorio e Ambiente ha approvato il progetto ed autorizzato la Soc. Enichem S.p.A. (già EniMont Anic srl) - stabilimento di Prìcio Gargallo - alla realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio all'interno di un capannone, per una capacità di 2000 mc di tanghi mercuriali provenienti dall'impianto "clorosoda";

I il D.A. 452/18 del 17/07/97, con il quale è stata concessa alla Soc. Enichem S.p.A. - con sede legale a Milano, l'autorizzazione per cinque anni, allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi contenenti mercurio, prodotti dall'impianto "clorosoda";

ORIGINALE N.º 070 (11.19.2001)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione siciliana -
P R E S I D E N Z A

**Il Commissario delegato
per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque
O.P.C.M. n° 2983 del 31 maggio 1999**

Il Commissario delegato
On. Dott Salvatore Cuffaro

Il Vice Commissario
Avv. Felice Crosta

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225

Vista l'O.P.C.M. n. 2983 del 31-05-1999 e le successive modifiche ed integrazioni di cui alle OO.P.C.M. n. 3048 del 31-03-2000, n. 3072 del 21-07-2000, n. 3136 del 25-05-2001, n. 3190 del 22-03-2002 e n. 3265 del 21-02-2003 contenenti disposizioni per fronteggiare l'Emergenza Rifiuti in Sicilia così come confermato dall'art. 1 ter della L. 08-04-2003 n. 62;

Vista l'Ordinanza del Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana n. 641 del 23-07-2001, con la quale è stato nominato il Vice Commissario con le competenze riguardanti il Commissario Delegato e tutte le attribuzioni amministrative contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione civile;

Visto in particolare l'art. 9 comma 1, dell'Ordinanza n. 2983 del 31-05-1999, integrata dall'art. 4 comma 16 dell'Ordinanza n. 3136 del 25-05-2001, in cui si evince che il Commissario Delegato-Presidente della Regione Siciliana, provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

Visto il Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;

Visto il Decreto Legislativo 05-02-1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e le modifiche ad esso apportate dal D.lgs..8 novembre 1997 n. 389 e dalla L. n. 426/98;

Considerato che l'art. 57 del sopracitato d.lgs. n. 22/97, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo;

Visi i codici C.E.R. allegati al D.Lgs. 22/97 e la loro trasposizione ai codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CEE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CEE e 2001/573/CEE;

Visto il D.P.R. 12 aprile 1996 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e le successive modifiche ed integrazioni di cui al D.P.R. 3 settembre 1999;

Visto l'art. 91 della L.R. 3 maggio 2001 n. 6 in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Direttiva 09/04/02 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco di rifiuti;

Vista la L. n. 348 del 8 luglio 1986 recante norme in materia di danno ambientale;

Visto La Legge n. 70 del 25 gennaio 1994 recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientali;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».

Visto il D.M. 06/09/94, relativo alle normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie.

Visto il D.M. 14/05/96 relativo alle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257.

- Visto** Il D.M. n. 148 del 01 Aprile 1998 relativo all'approvazione del modello di registro di carico/scarico dei rifiuti;
- Visto** Il D.M. n. 145 del 01 Aprile 1998 di definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti;
- Visto** Il D.P.C.M. del 31 marzo 1999 di sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.P.C.M. 24.12.02;
- Visto** il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia adottato con Ordinanza n. 1166 del 18-12-2002;
- Visto** l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, con la quale vengono approvati i nuovi criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti e con la quale viene abrogato il Decreto dell'Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente n. 288 del 3 marzo 1989;
- Visto** il D.A. n.369/18 del 11/06/1993, con il quale l'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente ha approvato il progetto ed autorizzato la Soc. Enichem S.p.A. (già EniMont Anic srl)- stabilimento di Priolo Gargallo - alla realizzazione di un impianto di stoccaggio provvisorio all'interno di un capannone, per una capacità di 2000 mc di fanghi mercurnali provenienti dall'impianto "clorosoda";
- Visti** il D.A. 452/18 del 17/07/97, con il quale è stata concessa alla Soc. Enichem S.p.A. - con sede legale a Milano, l'autorizzazione per cinque anni, allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi contenenti mercurio, prodotti dall'impianto "clorosoda";
- Vista** l'Ordinanza n 989 del 11/11/2002, valida cinque anni, con la quale è stato concesso alla Soc. Enichem S.p.A. con sede legale a Milano e stabilimento in Priolo Gargallo, il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con D.A. 452/18 del 17 luglio 1997, al deposito preliminare del rifiuto pericoloso identificato con il codice CER 060404* (rifiuti contenenti mercurio) provenienti dall'impianto "clorosoda";
- Visto** il verbale del 30/04/2003 dell'Assemblea degli azionisti dal quale risulta essere stata deliberata la modifica della denominazione sociale da EniChem spa in "SYNDIAL spa Attività diversificate";
- Vista** l'istanza n. 75/03 del 31/07/03 della "SYNDIAL spa Attività Diversificate" con sede legale in San Donato Milanese (MI) P.zza Boldrini 1, e stabilimento industriale in Priolo Gargallo via Litoranea Priolese 39, assunta al protocollo di questa Struttura Commissariale al n.17868 del 11/09/03, con la quale si richiede che l'Ordinanza n 989 del 11/11/2002 venga integrata con i seguenti codici CER: 170901*, 170903*, 170605*, 170601*, 170603*, 170503*, famiglia 130200*, famiglia 130300*, 150110*, fermo restando che nulla verrà modificato nell'impianto ivi compreso il quantitativo massimo di 2000 mc/anno autorizzato;
- Considerato** che la società, con nota prot.n. 133/03 del 17/11/2003 ha escluso dalla propria istanza la famiglia dei codici CER 130000;
- Visto** il Certificato della Camera di Commercio di Milano prot. n. CEW/84507/2003/CM11630 del 14/10/2003;
- Ritenuto** di poter procedere con il rilascio, ai sensi dell' art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, dell'Ordinanza di integrazione;
- Ritenuto** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97 anche più restrittive;

Per quanto sopra espresso:

ORDINA

- Art. 1** Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n.22/97, l'Ordinanza n 989 del 11/11/2002 concessa alla Soc. EniChem spa, oggi "SYNDIAL spa Attività diversificate", con sede legale in San Donato Milanese (MI) P.zza Boldrini 1, e stabilimento industriale in Priolo Gargallo via Litoranea Priolese 39, è estesa alle seguenti tipologie di rifiuti:
- 17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio;
 - 17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose;
 - 17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto;
 - 17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto;
 - 17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose;
 - 17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose;

✓ 15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.

- Art. 2** Salvo quanto modificato con la presente Ordinanza, resta valida in tutte le sue parti l'Ordinanza n. 989 del 11/11/2002.
- Art. 3** Per la gestione dei rifiuti contenenti amianto la Società è obbligata al rispetto delle normative e metodologie tecniche di applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, di cui al D.M. 06/09/94 e al D.M. 14/05/96.
- Art. 4** La Società, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n.22/97 e del D.P.C.M. 31.03.1999, di approvazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale, dovrà comunicare alla Camera di Commercio competente per territorio, secondo le modalità previste dalla L.n.70 del 1994 entri il 30 di aprile di ogni anno, il quantitativo di rifiuti smaltiti nel corso dell'anno solare precedente.
- Art. 5** La Società dovrà tenere presso la sede dell'impianto apposito registro di carico e scarico regolarmnte vidimato, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.22/97 ed al D.M. n. 148 del 01.04.1998.
- Art. 6** Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertata violazione di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.
- Art. 7** Ai sensi dell'Ordinanza n. 2196 del 02/12/03, la Società è tenuta, pena la decadenza dei provvedimenti autorizzatori relativi all'impianto di cui alla presente Ordinanza, ad adeguare le garanzie finanziarie entro i termini previsti dalla stessa Ordinanza n. 2196.
- Art. 8** la Provincia Regionale di Siracusa effettuerà con periodicità, l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.
- Art. 9** Il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle altre norme in materia di rifiuti e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- Art. 10** Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 17 01 2003

IL VICE COMMISSARIO
(Avv. Felice Diosta)

